

**Occupazione.** Il quadro delle competenze dopo la manovra di Ferragosto

# Nei tirocini la convivenza tra cardini statali e Regioni



## Tirocini di inserimento

● Sono i tirocini svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, per agevolare l'inserimento o il reinserimento al lavoro. Secondo la circolare 24/2011, non rientrano nelle regole del Dl 138/2011

## I livelli essenziali sono definiti con legge nazionale

**Giampiero Falasca**

■ La riforma dei tirocini deve fare i conti con le competenze regionali, come riconosce anche la circolare appena emanata dal ministero del Lavoro (n. 24/2011). La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, ha attribuito alla competenza esclusiva delle Regioni tutte le materie che non sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente Stato-Regioni. La formazione è una delle materie che, in base a questo meccanismo, viene pacificamente attribuita (anche dal-

la Corte Costituzionale) alla competenza esclusiva delle Regioni. Quando si parla di competenza esclusiva, si vuole dire che la legge statale non può in alcun modo disciplinare una materia. Questo non significa, tuttavia, che l'articolo 11 della manovra di Ferragosto (Dl 138/2011, appena convertito in legge e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale») debba essere automaticamente considerato incostituzionale. L'intervento della legge statale, infatti, si limita a fissare i «livelli essenziali delle prestazioni» che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale: e solo lo Stato può fissare questi livelli, quale che sia la materia interessata. Insomma, il coordinamento tra Stato e Regioni appare possibile, anche se ci si muove su un terreno scivoloso, che già negli anni scorsi ha dato luogo a conflitti costituzionali (la sentenza 50 del 2005 della Corte costituzionale annullò la norma della riforma Biagi che disciplinava i tirocini estivi). Con il meccanismo della fissazione dei livelli essenziali dovrebbe essere raggiunto un equilibrio accettabile, ma è difficile dispensare certezze sulla materia. I "livelli essenziali" fissati dalla riforma di agosto sono due: durata massima di 6 mesi per i tirocini non curricolari, e limite di utilizzo entro i 12 mesi successivi al conseguimento del diploma o della laurea. Nel rispetto di questi requisiti minimi, le Regioni resteranno libere di disciplinare la materia.

Gli argomenti che dovranno essere regolati sono molti: in primo luogo, i requisiti dei soggetti che promuovono i tirocini, ma anche le modalità di attivazione e di certificazione dei percorsi svolti. Un altro tema importante che dovrà essere disciplinato a livello regionale è quello dei cosiddetti tirocini di inserimento. La circolare 24/2011, con l'intento di alleggerire alcune possibili rigidità della riforma, ha detto che anche questi tirocini sono fuori dalla portata applicativa dell'articolo 11, ma ha reso urgente e necessaria la definizione normativa, a livello locale, di questa forma sinora sconosciuta alla normativa nazionale. L'articolo 11 della manovra di Ferragosto tiene conto del fatto che poche regioni finora hanno esercitato le proprie competenze. Per supplire a questa carenza, la norma prevede che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trova applicazione l'articolo 18 della legge 196/97 (il cosiddetto "Pacchetto Treu", che introdusse una prima disciplina organica della materia) e il relativo regolamento di attuazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

